COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali. C. 1311 Bonetti *(Esame e rinvio)* 22

SEDE REFERENTE

Martedì 21 gennaio 2025. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali.
C. 1311 Bonetti.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che il gruppo Fratelli d'Italia della VII Commissione ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore per la XII Commissione*, anche a nome della relatrice per la VII Commissione, deputata Valentina Grippo, segnala preliminarmente che una parte della proposta di legge – di cui agli articoli 1 e 2, relativo all'istituzione del fondo – è stata inserita nella legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024), ai commi da 213 a 216 dell'articolo 1.

Rileva, tuttavia, come tali commi abbiano previsto il fondo per il solo triennio 2025-2027, mentre nella proposta di legge esso è strutturale, e come gli stessi abbiano disposto uno stanziamento di risorse inferiore rispetto a quello previsto dalla proposta in esame.

Entrando nel merito del contenuto, fa presente che il provvedimento si compone di cinque articoli. L'articolo 1 ne indica le finalità, stabilendo che essa definisca i princìpi generali per l'istituzione di attività educative e ricreative formali e non formali, anche a integrazione ed estensione del tempo scuola, al fine di incentivare e sostenere in tutto il Paese le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono le bambine, i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che le riguardano, in coerenza con le Linee guida per la partecipazione di

bambine e bambini e ragazze e ragazzi, nonché di supportare le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età.

L'articolo 2, rivolto al sostegno dei servizi e delle attività educative non formali, prevede, al comma 1, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche promuovendo le comunità educanti. La medesima disposizione chiarisce che il Fondo è istituito per le finalità di cui all'articolo 1 della proposta di legge in esame e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione, nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori.

Il comma 2 dispone che i comuni beneficiari utilizzino almeno il 50 per cento delle risorse per il finanziamento di iniziative progettate e realizzate attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione. Il comma 3 rafforza tale ultima previsione stabilendo che il mancato rispetto da parte dei comuni beneficiari della predetta percentuale comporta una corrispondente riduzione nella erogazione dei finanziamenti per l'anno successivo e che le risorse così ricavate sono destinate all'incremento del finanziamento dei comuni che hanno destinato una percentuale pari o superiore al 60 per cento delle risorse assegnate a forme di co-programmazione e di co-progettazione. Il comma 4 dispone che le iniziative di cui al comma 2 possono essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

Il comma 5 prevede che le iniziative svolte in forma associata in base agli accordi di cui al comma 4 da comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ricevano una percentuale di risorse aggiuntive da assegnare a titolo di premialità.

Il comma 6 stabilisce che con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 marzo di ogni anno, è approvato l'elenco dei comuni beneficiari, comprensivo di tutti i comuni che non abbiano, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, espressamente manifestato la volontà di non voler aderire all'iniziativa del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari, individuati sulla base dei dati relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente.

Il comma 7 dispone che, fino all'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge cosiddetta « *Family act* » in materia di riordino e rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli (articolo 2 della legge 7 aprile 2022, n. 32), il Fondo di cui ai commi precedenti è utilizzato anche per ridurre i costi sostenuti dalle famiglie per servizi e attività educative non formali, in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale.

Il comma 8 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2024, la dotazione del Fondo è pari a 200 milioni di euro annui.

L'articolo 3, volto a disciplinare il coinvolgimento delle scuole e la valorizzazione

delle competenze acquisite o sviluppate in situazioni di apprendimento non formale, statuisce, al comma 1, che, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i comuni possono utilizzare quota parte delle risorse assegnate loro a valere sul Fondo per la realizzazione, nelle scuole statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione, di attività coerenti con il Piano triennale per l'educazione non formale di cui al successivo articolo 5. Il comma 2 dispone che tali attività possono essere svolte da personale docente o da esperti individuati dalla scuola e dal comune, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, in orario sia scolastico sia extrascolastico e anche nei periodi di sospensione delle lezioni. Il comma 3 stabilisce che, per lo svolgimento delle medesime attività, le scuole, i comuni e gli altri enti pubblici o privati coinvolti stipulano apposite convenzioni, nelle quali sono indicate le necessarie coperture assicurative per i partecipanti. Il comma 4 prevede che le scuole del primo ciclo di istruzione individuano le modalità di valorizzazione delle competenze acquisite o sviluppate tramite le citate attività, ai fini della relativa certificazione. Il comma 5 prevede che le scuole del secondo ciclo di istruzione danno conto delle competenze acquisite o sviluppate tramite le predette attività nell'apposita sezione del curriculum della studentessa e dello studente. Il comma 6 statuisce che tali ultime disposizioni si applicano anche alle attività realizzate fuori dal contesto scolastico, se coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa.

L'articolo 4 prevede, al comma 1, che con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sia istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale per il monitoraggio e la promozione delle attività di educazione non formale. Ai sensi del comma 2, l'Osservatorio è presieduto dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità o da un suo delegato, e i suoi componenti restano in carica tre anni, rinnovabili una sola volta. Il decreto ministeriale istitutivo stabilirà anche le modalità con le quali l'Osservatorio riferisce, di regola annualmente, ai Ministeri competenti sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, mediante una relazione sugli esiti del monitoraggio e la rendicontazione delle proprie spese. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Il comma 3 prevede che con il medesimo decreto ministeriale istitutivo dell'Osservatorio sono definiti altresì la composizione, l'organizzazione e il funzionamento di quest'ultimo, disponendo al contempo che esso sia composto da: quattro esperti indicati, nel rispetto della parità di genere, dal Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità; quattro esperti indicati, nel rispetto della parità di genere, dal Ministero dell'istruzione e del merito; due rappresentanti indicati, nel rispetto della parità di genere, dal Ministero per lo sport e i giovani; due rappresentanti indicati, nel rispetto della parità di genere, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; quattro rappresentanti indicati, nel rispetto della parità di genere, dalla Associazione nazionale dei comuni italiani; sei esperti espressione delle organizzazioni del volontariato e del Terzo settore che operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza indicati, nel rispetto della parità di genere, dalle organizzazioni di rappresentanza degli enti del Terzo settore; due rappresentanti degli studenti indicati, nel rispetto della parità di genere, dal Forum nazionale delle associazioni studentesche (FAST); due rappresentanti della Conferenza episcopale italiana; un rappresentante per ogni confessione religiosa che abbia stipulato un'intesa con lo Stato italiano e dichiari il suo interesse a partecipare all'Osservatorio. Ai sensi del comma 4, per il funzionamento e le attività dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, ai quali si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al precedente articolo 2. Il comma 5 prevede che alle attività di segre-

teria connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che – come già anticipato – ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Il comma 6 attribuisce all'Osservatorio il compito di predisporre, al termine di ciascun triennio, una relazione sull'attività svolta, con particolare riguardo alla valutazione di impatto delle iniziative promosse e realizzate con le risorse del Fondo, al monitoraggio delle attività di co-programmazione e di co-progettazione per il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi e alle modalità di coinvolgimento delle scuole. Si dispone altresì che il rapporto sia pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, ed inviato alle Camere.

Fa presente che l'articolo 5, composto da un unico comma, disciplina i compiti dell'Osservatorio. Essi sono identificati nei seguenti: definizione e aggiornamento periodico del Piano triennale per l'educazione non formale, da adottare con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro per lo sport e i giovani; monitoraggio circa l'attuazione del Piano triennale da parte dei soggetti coinvolti ed elaborazione delle proposte per superare le eventuali criticità evidenziate dagli stessi; coordinamento delle iniziative volte alla condivisione delle migliori pratiche, supportando gli enti locali, le realtà del Terzo settore e le organizzazioni di volontariato nella definizione delle modalità organizzative utili a favorire il ricorso alla co-programmazione e alla co-progettazione; organizzazione delle iniziative di promozione della educazione non formale, coinvolgendo in particolare le scuole, gli enti del Terzo settore e le organizzazioni di volontariato; promozione di indagini volte alla misurazione dei risultati e degli impatti delle iniziative adottate, con particolare riguardo a quelli relativi alla riduzione dei divari territoriali in termini di dispersione scolastica, anche implicita, all'incremento del benessere delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi, all'incremento del tempo scuola con servizi e attività socio-educative sotto il profilo dell'estensione sia pomeridiana sia di settimane di apertura durante l'anno scolastico; redazione delle linee guida per il coinvolgimento degli enti del Terzo settore e delle associazioni giovanili nella progettazione delle attività, valorizzando le opportunità legate alla co-programmazione e alla co-progettazione; coordinamento delle iniziative volte alla condivisione delle migliori pratiche supportando gli enti locali e gli enti del Terzo settore nella diffusione di processi e modelli organizzativi utili a favorire il ricorso alla co-programmazione e alla co-progettazione nonché l'applicazione di altre forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti locali.

Ricorda quindi che, come già segnalato in apertura, una parte del contenuto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della proposta di legge in esame sono state inserite nell'ultima legge di bilancio, tramite l'approvazione di un emendamento parlamentare. Tali disposizioni sono, in particolare, volte ad istituire il citato Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, per le medesime finalità citate dalla proposta di legge in esame.

Rispetto ai commi da 213 a 216 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio, la proposta in esame presenta tuttavia un contenuto, da una parte, più ampio, poiché contiene norme ulteriori, che non hanno trovato spazio nella legge di bilancio, quali quelle di cui all'articolo 3 in materia di coinvolgimento delle scuole e quelle di cui agli articoli 4 e 5 in materia di Osservatorio nazionale per il monitoraggio e la promozione delle attività di educazione non formale, e dall'altra, più specifico, giacché reca norme più dettagliate in merito all'utilizzazione delle risorse del Fondo istituito, e alle modalità con cui, ad esempio, avvantaggiare i comuni più piccoli o incentivare le attività di co-programmazione e di co-progettazione. Le norme contenute nella legge di bilancio si limitano, invece, a de-

mandare la disciplina attuativa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di successiva adozione.

Segnala, inoltre, una significativa differenza sul versante delle risorse stanziate: mentre la proposta di legge in esame stanzia una somma pari a 200 milioni di euro annui, i commi citati della legge di bilancio per il 2025 dedicati alle misure in oggetto stanziano 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2027.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.